ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 39

Riunioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche

Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento. La riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano per eta' e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 26 agosto 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-39-riunioni-del-consiglio-dell-ordine-e-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

consiglio-nazionale-dei/versione/0